



Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 ottobre 2013¹ sui contributi per singole colture è modificata come segue:

Art. 2 lett. f

Per ettaro e anno il contributo per singole colture ammonta a:

f.	barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero	2100
----	--	------

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019 e si applica fino al 31 dicembre 2021; dopo tale data tutte le modifiche ivi contenute decadono.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹ RS 910.17; RU 2018 3943

